Da: ict@aranagenzia.it

Oggetto: AranSegnalazioni n. 8/2023

Data: 26/04/2023 15:41:15







AranSegnalazioni

Newsletter n. 8 del 26/4/2023



Attività istituzionale dell'Agenzia

Orientamenti applicativi Comparto Sanità

L'elemento perequativo già corrisposto fino all'entrata in vigore del CCNL 2019-2021 deve essere conguagliato sin dal 2019 o dalla vigenza del nuovo CCNL? Perché i valori conglobati riportati nella tabella C del CCNL 2019-2021 sono inferiori ai valori indicati nel CCNL 2016-2018?

Vai al documento

Orientamenti applicativi Comparto Sanità

Gli incarichi di coordinamento conferiti al personale inquadrato nella ex categoria D e nel livello economico DS già in essere all'entrata in vigore del previgente CCNL 21.5.2018 e in regime di prorogatio fino al completamento dell'istituzione e assegnazione degli incarichi di funzione ai sensi dell'art. 22 del medesimo CCNL vigente al 31.12.2022, sono trasposti nel nuovo sistema degli incarichi e in che modo?

Vai al documento

Orientamenti applicativi Comparto Sanità

Come avviene la trasposizione nel nuovo sistema degli incarichi di cui al titolo III del CCNL 2/11/2022 nei confronti del personale percettore dell'indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018 nella misura annua lorda di euro 1.678,48 per tredici mensilità, non titolare di alcun incarico di funzione?

Vai al documento

Orientamenti applicativi Comparto Sanità

Per maturare il requisito di esperienza previsto per l'accesso all'Area di elevata qualificazione nell'allegato A al CCNL del 2/11/2022 è sufficiente aver lavorato in uno dei profili dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari oppure è necessario anche aver avuto, nell'ambito di tale Area e di uno dei profili ivi previsti, la titolarità di incarichi di media o elevata complessità?

Vai al documento

Orientamenti applicativi Comparto Funzioni Centrali

Un lavoratore neo-assunto o transitato all'area superiore a seguito di progressione verticale può immediatamente partecipare alle procedure di progressione economica orizzontale (c.d. PEO)?

Vai al documento

Orientamenti applicativi Comparto Funzioni Centrali

Il dipendente in lavoro agile può svolgere nella medesima giornata una prestazione lavorativa in modalità mista: ossia, parte in modalità agile e parte in presenza nel luogo di lavoro?

Vai al documento

*Orientamenti applicativi*Comparto Istruzione e Ricerca

Per il personale scolastico con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno, nel conteggio dei 30 giorni di assenza per malattia di cui all'art. 19, comma 10, del CCNL Scuola del 29.11.2007, vanno ricompresi anche i giorni di assenza per malattia certificata per grave patologia previsti dall'art. 17, comma 9, del CCNL Scuola del 29.11.2007?

Vai al documento

Orientamenti applicativi Comparto Istruzione e Ricerca

Il dirigente scolastico può modificare l'articolazione oraria di una collaboratrice scolastica in part time verticale (24 ore lavorative su 4 giorni settimanali) per sopravvenute esigenze di servizio?

Vai al documento

Orientamenti applicativi Contratti quadro - Prerogative sindacali

Se un dipendente del comparto FL, funzionario direttivo titolare di posizione organizzativa, già in distacco sindacale a tempo parziale per 18 ore settimanali (50%), chiede anche di essere collocato in aspettativa sindacale non retribuita a tempo parziale per le restanti 18 ore, è corretto ridurre il trattamento economico del 50% ed in particolare ridurre del 50% anche l'indennità di posizione?

Vai al documento

Orientamenti applicativi

Contratti quadro - Contrattazione integrativa

In sede di contrattazione integrativa il dirigente scolastico può farsi affiancare da un proprio collaboratore e quest'ultimo può svolgere la funzione di segretario verbalizzante?

Vai al documento



Sezione Giuridica

Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana - deliberazione n. 133/2023/PAR Pubblico impiego - progressioni verticali - deroga principio di riserva posti - inammissibilità

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I giudici contabili siciliani per la Sicilia, con deliberazione n. 133/2023/PAR, hanno ritenuto inammissibile, dal punto di vista oggettivo, la richiesta di parere formulata da un ente locale in merito alla deroga al principio della riserva del 50% dei posti per le assunzioni dall'esterno per le progressioni verticali effettuate con lo 0,55% del monte salari dell'anno 2018. Nell'ultima tornata contrattuale del comparto degli enti locali, infatti, viene prevista la possibilità di effettuare, fino al 31 dicembre 2025 (CCNL 2019/2021 art.13), le progressioni tra le aree di coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza. I giudici contabili siciliani hanno ritenuto che l'interpretazione della disciplina delle progressioni verticali «in deroga» data dall'Aran, esula dalla materia della contabilità pubblica, rientrando a pieno titolo della disciplina contrattuale. La disposizione dell'art. 13, infatti, prevede che le progressioni verticali siano finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della legge di bilancio 2022 in

misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018, oltreché dalle facoltà assunzionali. Qualora gli Enti decidano invece di fare ricorso, anche in aggiunta alla quota di cui al comma 612 della legge di bilancio 2022, a proprie capacità assunzionali, dovranno farlo rispettando la riserva del 50% da garantire ad assunzioni dall'esterno, ovvero mediante concorso o scorrimento di graduatoria concorsuale. I giudici contabili dichiarano, pertanto, inammissibile dal punto di vista oggettivo la richiesta di parere in quanto non competente relativamente a questioni attinenti all'interpretazione e al contenuto delle norme dei contratti e degli istituti dalle stesse disciplinate.

Vai al documento

Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per il Piemonte parere n.38/2023

Pubblico impiego - Adeguamento delle retribuzioni di posizione e di risultato - Titolari di posizione organizzativa in misura corrispondente all'aumento attribuito a seguito del rinnovo CCNL per il triennio 2016-2018 - Art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, in relazione alla deroga all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 - Applicabilità

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio si esprime in merito all'applicabilità, ad oggi, dell'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 in relazione alla deroga all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 avendo il Comune richiedente il parere adottato entro il 21 maggio 2019 tutti i provvedimenti riorganizzativi, a seguito del rinnovo CCNL per il triennio 2016-2018, ad eccezione della quantificazione della rinuncia all'utilizzo degli spazi assunzionali per il finanziamento dell'adeguamento della retribuzione di posizione dei titolari di Posizione Organizzativa. In particolare, il predetto articolo 23, prevede che, "a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all' n. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016". Il parere del Collegio non si discosta dall'orientamento prevalente riguardo al carattere eccezionale dell'art. 11-bis del D.L. n. 135/2018, rispetto al limite generale posto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 che aveva la funzione di evitare che l'eventuale incremento, per effetto dell'introduzione del nuovo CCNL funzioni locali, delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative esistenti potesse comportare il superamento di detto limite. Non è dunque possibile ammettere che l'art. 11-bis possa esplicare efficacia anche oltre il 20 maggio 2019, perché ciò comporterebbe un'eccezione generale, non vincolata agli specifici requisiti di deroga del D.L. n. 135/2018, rispetto ai limiti posti al trattamento. Come precisato anche dall'ARAN, entro tale data gli incarichi di posizione organizzativa prorogati o proseguiti ex art. 13, comma 3, del CCNL, come pure quelli conferiti durante la fase transitoria di adeguamento alla nuova disciplina, dovevano necessariamente cessare alla fine del periodo transitorio, anche laddove aventi scadenza naturale oltre detta data.

Vai al documento

ANAC

Delibera n. 136 del 4/4/2023

Pubblico impiego - nomina dirigente ufficio legale - inconferibilità

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

L'Autorità Anticorruzione con la delibera n.136 del 4 aprile 2023, ritiene che chi ha svolto incarichi legali per conto del Comune, difendendolo in cause e contenziosi, e violando senza soluzione di continuità il cosiddetto «periodo di raffreddamento» previsto dalla legge per la durata di due anni dall'ultimo incarico professionale alla nuova nomina. non può essere nominato dal sindaco dirigente dell'Ufficio legale dell'ente. Pertanto la nomina decade poiché l'incarico è «inconferibile», per violazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n.39/2013. Inoltre per sindaco e giunta scattano le sanzioni che per tre mesi non potranno conferire alcun incarico amministrativo.

Vai al documento



Sezione Economica

Senato della Repubblica

Documento di economia e finanza 2023 e annessa Relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il <u>Documento di Economia e Finanza per il triennio 2024/2026</u> e lo ha trasmesso al Parlamento. Il testo è stato assegnato alle Commissioni che hanno avviato l'<u>esame dei documenti e le audizioni.</u>

Vai al documento

Ufficio Parlamentare di Bilancio

Validazione del quadro macroeconomico tendenziale del DEF 2023

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha comunicato ai Presidenti della Camera e del Senato l'avvenuta validazione del quadro macroeconomico tendenziale del Documento di economia e finanza (DEF) 2023 tenendo conto dei rilievi comunicati dall'UPB su una precedente versione. Il Consiglio dell'UPB ha ritenuto di validare le previsioni tendenziali trasmesse dal MEF sulla base di un'analisi che ha coinvolto anche gli altri

istituti che compongono il panel UPB (CER, Prometeia, Ref-Ricerche, Oxford Economics, oltre allo stesso UPB); il quadro macroeconomico tendenziale del DEF 2023 si colloca in un intervallo accettabile per il complesso dell'orizzonte previsivo (2023-2026), sebbene al limite per quanto attiene al 2024. Le previsioni sono validate sulla base delle informazioni congiunturali disponibili al momento e assumendo la piena e tempestiva realizzazione dei progetti del PNRR. Il quadro è tuttavia instabile e incerto, anche per le tensioni geopolitiche e finanziarie. I rischi sono bilanciati nel breve termine ma si orientano al ribasso per i prossimi anni.

Vai al documento

Senato della Repubblica - Servizio Bilancio Notiziario economico-finanziario - marzo 2023

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Notiziario Economico Finanziario fornisce dati e informazioni distinti in cinque sezioni: in prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economico-finanziari; la seconda sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio; la terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali"; la quarta sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali. In questo numero si segnalano, fra gli altri: Corte dei conti Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2022; Corte dei conti Relazione semestrale 2023 della Corte dei conti sul PNRR; Corte Costituzionale sentenza 53 del 2023 che conferma la necessità di un'indicazione quantitativa e non generica degli oneri di spesa, nonché di un'analitica copertura degli stessi.

Vai al documento

ISTAT

Prezzi al consumo - marzo 2023

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Nel mese di marzo 2023, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello 0,4% su base mensile e un aumento del 7,6% su base annua, da +9,1% nel mese precedente. Il rallentamento dell'inflazione si deve, in primo luogo, alla decelerazione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (da +40,8% a +18,9%) e all'accentuarsi della flessione di quelli degli energetici regolamentati (da -16,4% a -20,3%), i cui effetti sono stati solo in parte compensati dall'accelerazione dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +8,7% a +9,1%), di quelli dei servizi relativi all'abitazione (da +3,3% a +3,5%), dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +6,1% a +6,3%) e dei tabacchi (da +1,8% a +2,5%). L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile a +6,3%, così come quella al netto dei soli beni energetici, che si attesta a +6,4%. La diminuzione congiunturale dell'indice generale si deve al calo dei prezzi degli energetici, sia non regolamentati (-9,6%) sia regolamentati (-4,6%), solo in parte compensato dall'aumento dei prezzi degli alimentari non lavorati (+1,0%), dei servizi relativi ai trasporti (+0,9%), degli alimentari lavorati e dei tabacchi (+0,7% entrambi), dei beni semidurevoli (+0,5%), dei beni non durevoli, dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e dei servizi relativi all'abitazione (tutti e tre +0,3%). L'inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,0% per l'indice generale e a +4,0% per la componente di fondo. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,8% su base mensile, per la fine dei saldi stagionali di cui il NIC non tiene conto, e dell'8,1% su base annua (in netto rallentamento da +9,8% di febbraio). Nel primo trimestre 2023 l'impatto dell'inflazione, misurata dall'IPCA, è più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa rispetto a quelle con livelli di spesa più elevati (+12,5% e +8,2% ri

Vai al documento



Osservatorio Internazionale

Eurofound

Measures to tackle labour shortages: Lessons for future policy

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

Mentre le economie iniziano a riprendersi dalla pandemia di COVID-19, la carenza di manodopera sta diventando sempre più evidente. La presente relazione pubblicata da Eurofound ed intitolata "Measures to tackle labour shortages: Lessons for future policy" esamina le misure impiegate a livello nazionale per affrontare la carenza di manodopera specialmente in alcuni settori come quello della sanità, dell'assistenza, delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione, nonché quelle derivanti dalla doppia transizione verde e digitale. Valuta, inoltre, quali misure adeguate da adottare ed esplora i fattori contestuali che supportano o ostacolano l'attuazione di politiche efficaci. La carenza di manodopera nell'Unione Europea sta, infatti, limitando la produzione e la fornitura di servizi in diversi settori e la lotta per i talenti è particolarmente aspra in paesi come Austria, Belgio, Germania e Paesi Bassi. Poiché le cause di queste carenze variano a seconda del settore, dell'occupazione e della regione, le misure per affrontarle tali mancanze devono agire su fronti diversi come ad esempio: sviluppare maggiormente le competenze, rendere determinati settori e occupazioni più attraenti, attivazione di manodopera sottoutilizzata e a un migliore incontro tra domanda e offerta. La carenza di manodopera è particolarmente diffusa nei settori con condizioni di lavoro difficili, come la sanità e l'assistenza a lungo termine. I bassi livelli di investimento, uniti all'impatto della pandemia e a un mercato del lavoro segregato in base al genere, stanno contribuendo alla carenza di operatori sanitari e di assistenza a lungo termine. Molte misure per affrontare le carenze nei settori

della sanità e dell'assistenza a lungo termine si concentrano sulla retribuzione e sulle condizioni di lavoro. Mentre le iniziative per affrontare il problema dei bassi salari in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale hanno contribuito a rallentare la perdita di manodopera, concentrarsi solo sulla retribuzione è spesso insufficiente. Bisogna, quindi, focalizzare l'attenzione anche su altri fattori di qualità della vita che rendano il lavoro più attraente, come le infrastrutture educative, maggiore autonomia nell'orario di lavoro, accesso alla formazione e l'avanzamento di carriera. Infine, le misure per utilizzare la manodopera esistente sono particolarmente importanti nel settore delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) e nel contesto della transizione verde e digitale, in cui il disallineamento delle competenze è il principale fattore di carenza. Con gli sviluppi tecnologici in rapida evoluzione e la crescente necessità di identificare le future competenze indispensabili in un'economia verde, gli sforzi congiunti tra governi, parti sociali e fornitori di formazione saranno fondamentali per identificare le competenze già esistenti e prevedere quelle future.

Vai al documento









modello ARAN 1 2015 8

Email inviata con



<u>Unsubscribe</u> | <u>Disiscriviti</u>